

## AVVISO N. 8

E' pervenuto il seguente quesito d'interesse generale: "L'articolo 3 del Capitolato Generale di Appalto rubricato "Disposizioni Generali applicabili ai contratti" prevede che: "è facoltà dell'Amministrazione, oltre ad applicare le penali previste nel presente capitolato, di operare, oltre la ritenuta di legge dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento, in particolare quando ricorrano le circostanze per interventi sostitutivi del committente (ad esempio artt. 4 e 5 del Regolamento) una ritenuta anche a valere sui corrispettivi già liquidabili e su quelli futuri. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate o sarà utilizzata per l'intervento sostitutivo se questo sia previsto dall'ordinamento;". Segnaliamo che sebbene il Regolamento al Codice degli Appalti preveda che le somme possano "essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità". Giova tuttavia ricordare che, nei casi di appalti di forniture con prestazioni continuative, non è necessario attendere l'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto in quanto la verifica di conformità deve avvenire in corso di esecuzione (ex art. 313, comma 1 e 2 del Regolamento) e deve essere completata entro "il termine di sessanta giorni dall'inizio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali". L'ambito temporale preso a riferimento dal legislatore non è casuale. Risulta, infatti, coincidente con le previsioni in materia di tempi di pagamento. In altri termini, la trattenuta prevista dall'art. 4 del Regolamento non può rappresentare un artificio delle Stazioni Appaltanti per trattenere lo 0,5% del valore del contratto fino alla conclusione della fornitura. Nel caso delle forniture continuative (tra cui rientrano a pieno titolo i farmaci), la Stazione Appaltante è tenuta nel termine di sessanta giorni ad operare la verifica di conformità, a provvedere al pagamento nonché allo svincolo di parte corrispondente della cauzione definitiva."

## RISPOSTA:

L'osservazione non è fondata per varie ragioni:

- precedenti appalti gestiti tramite SDA Consip hanno incluso l'identica previsione normativa;
- le verifiche di conformità devono essere concluse nei 60 giorni, se possibile (si veda art. 7 commi 4 e 5 del CGA): infatti, premesso che non esistono regole che impongano uno stoccaggio massimo dei beni a magazzino per 60 giorni di fabbisogno, nel caso di approvvigionamenti di questo tipo, varie ragioni possono rendere necessario uno stoccaggio di beni per un fabbisogno stimato ex ante superiore ai 60 giorni (a mero titolo d'esempio: questo accade quasi sistematicamente alle Aziende sarde nei periodi di intensi flussi turistici), rendendo impossibile la verifica di conformità sul prodotto ancora in stoccaggio nelle confezioni primarie e secondarie, nei 60 giorni dalla consegna.
- Inoltre, l'emissione del mandato del pagamento entro il sessantesimo giorno, data ricevimento fattura (che potrebbe sostanzialmente coincidere con la consegna dei beni) presuppone che

l'accertamento di conformità debba aver luogo ancor prima del sessantesimo giorno perché poi sono necessari i tempi di adozione del provvedimento di liquidazione, redazione del mandato al tesoriere e di emissione del bonifico di pagamento;

- Pertanto il pagamento del consegnato può essere effettuato senza la ritenuta solo quando la verifica di conformità abbia avuto luogo prima del provvedimento di liquidazione, coerente con il rispetto dei tempi di pagamento imposti dalla legge (peraltro, è sostanzialmente la regola per quanto attiene la prassi di questa Stazione appaltante).